

IN QUESTO NUMERO

1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.
2. Dichiarazioni latte.
3. Obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
4. Legge di Bilancio 2024.
5. Lavoratori extracomunitari. Attribuzione territoriale delle quote 2023.
6. Clausola penale inserita in contratti di affitto. Sentenza della Cassazione esclude la tassazione autonoma ai fini della imposta di registro.



1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E' convocata per domenica 21 gennaio 2024, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **martedì 30 gennaio 2024, alle ore 10.30**, in seconda convocazione, l'**Assemblea Generale Ordinaria dei Soci**, che si terrà presso l'Hotel Savoia Regency (Via del Pilastro, n. 2, Bologna) con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2024;
3. Varie ed eventuali.

Al termine seguirà un rinfresco.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani

2) Dichiarazioni latte.



Si ricorda a tutti ai produttori di latte bovino e ovi-caprino **definiti piccoli produttori** che hanno **l'obbligo di dichiarare annualmente**, tramite i servizi telematici di SIAN:

- i quantitativi di latte venduto, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti;
- i quantitativi di latte utilizzato per la trasformazione; ciascun prodotto fabbricato, ceduto e le giacenze di magazzino.

La scadenza della comunicazione è al 20 gennaio 2024 per i prodotti indicati.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chiunque non adempia agli obblighi di registrazione varia **da un minimo di 5.000 a un massimo di 20.000 euro**.

I nostri uffici di zona sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
(A. Caprara)

3) Obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Si ricorda che, per effetto dell'art. 18 del D.L. n. 36/2022, tutti i soggetti in regime forfettario (Articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019) saranno tenuti alla fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il regime forfettario di cui si parla è quel regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, per il quale il reddito imponibile viene determinato applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata a cui si applica un'unica imposta, nella misura del 15% (o 5%), sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).

Per gestire l'emissione delle fatture elettroniche è possibile acquistare un programma ad hoc oppure sfruttare il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate.

Le principali conseguenze dell'avvio dell'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico sono le seguenti.



Il rispetto della tempistica di emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di interscambio (SdI) entro i termini previsti dalla Legge.

Nel caso di cessioni di beni senza emissione di DDT, il termine per trasmettere allo SdI è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (ossia la data di consegna o spedizione dei beni).

Nel caso di prestazioni di servizi, il termine per trasmettere allo SdI è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (in questo caso coincidente con la data del pagamento).

Sia per le cessioni, sia per le prestazioni, l'eventuale incasso di un acconto da parte del cliente comporta la trasmissione della fattura elettronica allo SdI entro 12 giorni dalla data del predetto incasso.

Nel caso, infine, di emissione anticipata di una fattura rispetto sia al pagamento, sia alla cessione, sia all'effettuazione della prestazione, occorre trasmettere allo SdI la fattura elettronica entro 12 giorni dalla data che sarà riportata nel documento elettronico.

La facoltà di rilascio della c.d. "copia di cortesia" della fattura elettronica in formato cartaceo o in formato pdf.

Come previsto per i soggetti IVA a regime ordinario, è possibile rilasciare al cliente una copia della fattura elettronica XML in un formato cartaceo o in un formato informatico diverso dall'XML (es. pdf o doc).

Tuttavia, tale copia c.d. "di cortesia" non assume alcun valore ai fini fiscali per i corretti adempimenti ai fini IVA e ai fini reddituali, sia in capo al soggetto emittente/fornitore, sia in capo al soggetto ricevente/cliente.

Vale la pena evidenziare che nulla cambia in merito al non assoggettamento ad IVA dei compensi fatturati dai soggetti minimi e forfetari, in quanto quelle in commento sono comunque disposizioni di carattere formale e procedurale.

L'assolvimento dell'imposta di bollo

Con l'adozione della fatturazione elettronica, l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo pari a 2 € per ogni operazione di importo superiore a € 77,47 deve essere espletato in modalità telematica mediante le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul portale "Fatture e corrispettivi".

L'obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse

Sia chi emette, sia chi riceve una fattura elettronica sono entrambi obbligati a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica non è una solamente una memorizzazione su supporto informatico dei file delle fatture, bensì un processo regolamentato tecnicamente dal D. Lgs. N. 82/2005 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" o C.A.D.), che garantisce di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e potere recuperare, in qualsiasi momento, l'originale della fattura stessa.

Il processo di conservazione elettronica secondo le disposizioni normative è usualmente fornito da operatori che offrono il servizio di fatturazione elettronica; l'Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un servizio gratuito di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Estensione dell'obbligo di invio dei dati delle operazioni da e verso soggetti non residenti (esterometro)

Dal momento che i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono altresì tenuti alla trasmissione dei dati delle operazioni da e verso soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti minimi e forfetari saranno tenuti anche all'invio dei dati di dette operazioni (c.d. "esterometro").

(M. Capellani)



4) Legge di Bilancio 2024.

Come consuetudine la legge di bilancio è arrivata in porto alle soglie dell'anno nuovo; con il via libera definitivo della Camera dei Deputati, del 29 dicembre u.s., la legge di bilancio 2024, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2023, conclude l'iter di approvazione da parte del Parlamento. La norma (legge 30 dicembre 2023, n. 213) recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" è stata successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023 (Supplemento ordinario n. 40/L alla GU - Serie generale - n. 303). Vediamo i punti salienti della manovra, pesantemente condizionata da vincoli interni ed esterni di bilancio e spesa.

Taglio del cuneo fiscale/contributivo

Per il solo 2024 confermato il taglio del cuneo contributivo inerente la quota posta a carico dei dipendenti; l'esonero è pari al 6% per le retribuzioni sino a 2.692,00 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per le retribuzioni sino a 1.923,00 euro (parametrate su 13 mensilità). L'esonero non si applica alla mensilità di tredicesima.

Reddito imponibile, Fringe Benefits, Premi di risultato, Turismo e Alberghiero

Confermata nel 2024 la detassazione dei "fringe benefits" che non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti (in precedenza il limite era fissato a 258,00 euro) e a 2.000,00 euro per i soggetti con figli a carico.

Parimenti confermata, per i dipendenti delle aziende del settore privato con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), per il 2024 la detassazione al 5% (sino a 3.000 euro) sulle somme corrisposte come premi di risultato e simili; ciò a condizione che i dipendenti nell'anno di imposta precedente, abbiano ricevuto redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.

La finanziaria 2024 conferma le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale, della ristorazione, somministrazione di bevande e alimenti più fiscalmente favorevoli e già previste dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85); ai dipendenti dei settori richiamati (semprechè abbiano percepito nel 2023 redditi fino a 40.000 euro) nel periodo gennaio-giugno 2024, si applica un trattamento integrativo speciale (che non concorre alla formazione del reddito) pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario rese nei giorni festivi.

Misure in materia pensionistica

Per l'anno 2024, la rivalutazione automatica delle pensioni è fissata nella misura del: 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS; 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso, 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso, 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso, 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS; in ogni caso l'aumento perequativo

non può determinare un trattamento pensionistico superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è assegnato quindi sino a concorrenza; definite nuove regole per l'accesso alla pensione di vecchiaia con anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, legata all'importo della pensione; normato, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, il riscatto previdenziale dei periodi lavorativi non coperti da versamenti contributivi (ricadenti tra l'anno del versamento del primo contributo e quello dell'ultimo accredito (nel massimo di 5 anni) per i titolari di pensione che abbiano versato il primo contributo successivamente al 31 dicembre 1995; l'onere per il riscatto nel settore privato, può essere a carico dal datore di lavoro anche eventualmente destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore.

Confermata, con modifiche, "Quota 103": nel 2024 il calcolo dell'assegno è interamente contributivo, che è comunque erogabile nella misura non superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia); previste finestre di accesso (7 mesi per i privati, 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico) rimangono i requisiti di 62 anni d'età e 41 di contributi.

Ancora possibile l'esonero dal versamento della quota contributiva a carico dipendente con accredito in busta paga, per chi continua a lavorare (bonus Maroni).

Modificate le regole per l'APE Sociale: per il 2024, il requisito anagrafico onde poter fruire del beneficio è innalzato a 63 anni e 5 mesi; si ricorda che in precedenza l'accesso era consentito con il requisito dei 63 anni. Cambia anche "Opzione Donna": nel 2024 aumenta il requisito anagrafico, necessari infatti 61 anni di età (in precedenza 60 anni), confermati gli altri requisiti.

Misure per la famiglia

Bonus Asili Nido: per i nati dal 1° gennaio 2024 è stato fissato a 3.600,00 euro il bonus, previsto per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro e che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni; aumentati gli importi per i permessi parentali al 60% della retribuzione (attualmente al 30%), tale indennità viene corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino; solamente per il 2024 l'indennità relativa al secondo mese è prevista nell'80% della retribuzione.

Stabilita una forte decontribuzione per le donne lavoratrici a tempo indeterminato con 3 figli: per il periodo 2024-2026 si prevede la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). La misura nel 2024 è prevista anche per le lavoratrici madri con due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore.

La regola non si applica al lavoro domestico.

Tutela delle donne dalla violenza di genere

Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza: la legge di bilancio finanzia agevolazioni per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno lavoratrici in stato di disoccupazione se vittime di violenza; in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato l'esonero è prolungato fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.

Aumentati i fondi per la difesa delle donne: incrementato di 10 milioni di euro per il periodo 2024-2026 e di 6 milioni dal 2027 il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà; ancora nello stesso periodo aumentato di 4 milioni di euro, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza.

Incrementato di 5 milioni per il periodo visto il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per la realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Stanziati poi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l'acquisto e la realizzazione di case rifugio.

Formazione – Disabilità - Vulnerabilità

Aumentate le dotazioni (50 milioni di euro per il 2024) per il Fondo sociale per occupazione e formazione destinati al finanziamento dell'apprendistato e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro. Istituito il Fondo Unico per l'Inclusione delle Persone con Disabilità e definite misure a favore dei migranti e assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità, anche con interventi in materia sanitaria. Stanziati fondi (274 milioni di euro) per l'assistenza ai profughi ucraini sotto protezione internazionale. Finanziato anche (40 milioni di euro) il contributo forfetario una tantum per il rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni per i richiedenti il permesso di protezione temporanea.

Fondo per le aziende agricole in crisi

Istituito il Fondo per la gestione delle emergenze per intervenire nelle situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili. Il fondo è destinato, tra l'altro, a finanziare esoneri contributivi in favore delle aziende in crisi.

La legge di bilancio affronta numerosi altri temi, previsti interventi in favore del Personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana, stanziati 3 miliardi di euro per l'anno 2024 e 5 miliardi di euro dal 2025, per il rinnovo contrattuale del CCNL degli impiegati dello Stato per il triennio 2022-2024, definite misure di contrasto dell'evasione contributiva nel settore del lavoro domestico; la legge prevede che a decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati solamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; gli obblighi contributivi per i dipendenti della pubblica amministrazione sono assolti con la mera trasmissione all'INPS delle denunce retributive e contributive mensili, previsti sostegni ai lavoratori dei settori "deboli" (call center, pesca marittima, cigs e mobilità nelle aree di crisi industriale complessa, dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, situazioni di crisi aziendali derivante da pandemia e crisi energetica, lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA); rifinanziata la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale e prorogata la cassa integrazione salariale straordinaria per le imprese di interesse strategico nazionale che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale.

(M. Mazzanti)

5) Lavoratori extracomunitari. Attribuzione territoriale delle quote 2023.

Con circolare n. 3942 del 27 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro ha distribuito, come previsto, le



quote per l'ingresso nel nostro paese di lavoratori extracomunitari impiegabili in attività di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e autonomo; la ripartizione a livello territoriale è necessaria per consentire agli uffici competenti (Sportelli Unici per l'Immigrazione) il rilascio del nulla osta secondo le risultanze delle procedure informatiche attivate all'uopo e delle istanze pervenute, sul sistema del Ministero dell'Interno a seguito del precedente DPCM 2023, come acquisite mediante i vari Click-day succedutisi

nel dicembre scorso secondo le varie tipologie di lavori e soggetti interessati (2, 4 e 12 dicembre 2023).

La distribuzione delle quote è il risultato di un forte elemento di consultazione che ha coinvolto istituzioni ed uffici statali, parti sociali, sindacati datoriali e dei lavoratori appartenenti ai più diversi settori economici e produttivi, enti territoriali Regioni, Province Autonome, Ministero del Lavoro nelle varie articolazioni.

Il riparto è altresì avvenuto tenendo conto del quadro fattuale emergente dal complessivo delle istanze di nulla osta stigmatizzate con il richiamato Click Day; dopo la scadenza dei termini di inoltrato, secondo i dati resi noti, 243.000 sono state le istanze inoltrate per subordinati non stagionali con cittadinanza in Paesi con i quali sussistono accordi di cooperazione con l'Italia, 77.000 invece le istanze per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, compresi i settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria; di rilievo ancor maggiore risultano le 260.000 istanze depositate per la possibile assunzione di lavoratori subordinati stagionali per l'agricoltura e il settore turistico. Come si vede numeri ampiamente superiori a quelli del DPCM 27 settembre 2023 (flussi 2023) complessivamente fissati in 136.000.

Partono quindi le procedure automatizzate di gestione ai fini del rilascio del nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione: le quote attribuite a livello provinciale saranno lavorate per ogni tipologia di istanza e secondo la cronologia di invio telematico.

La elaborazione delle istanze per la conversione dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato restano di competenza dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Si ricorda che le quote non ripartite rimangono nella disponibilità del Ministero del Lavoro, il quale provvederà successivamente tenendo conto delle richieste e segnalazioni degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e degli Ispettorati territoriali del lavoro.

(M. Mazzanti)



6) Clausola penale inserita in contratti di affitto. Sentenza della Cassazione esclude la tassazione autonoma ai fini della imposta di registro.

La Cassazione, con la sentenza n. 30983 del 7 novembre 2023 ha affrontato, e risolto in modo convincente, la problematica relativa al trattamento fiscale (e della relativa tassazione) nel caso in cui in un contratto di affitto sia prevista una clausola penale. La clausola penale solitamente è inserita nei contratti quale modo per garantire l'adempimento delle obbligazioni previste contrattualmente; in sostanza la clausola penale non ha una causa propria, autonoma e distinta, ma è un elemento pattizio atto eziologicamente e volto ad irrobustire il negozio. Per tale considerazione fondativa la Corte di Cassazione ha chiarito che la clausola penale non ha efficacia autonoma rispetto al contratto in cui si va ad inserire.

A norma di legge (articolo 1382 Cod. Civ.) la Clausola Penale consiste in una norma "... con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno".

La Cassazione reputa perciò che la clausola penale abbia il fine di sostenere il corretto, reciproco e tempestivo adempimento delle obbligazioni principali contemplate nell'atto, intendendosi per tali quelle assunte con il contratto in cui è prevista la clausola penale che pertanto non ha causa propria e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa del contratto nel suo insieme. Il corollario necessario è che una clausola penale non potrà mai avere efficacia autonomamente rispetto al contratto conservando una mera natura ed effetto di carattere ancillare. Di diverso avviso l'Agenzia delle Entrate secondo cui la clausola penale è una disposizione avente una propria individualità e contenuto patrimoniale e come tale non direttamente collegata al contratto e, quindi, soggetta ad imposta autonoma.

Secondo la Cassazione in ragione di quanto sopra *“La clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l'imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita: la tassazione del contratto in cui è presente la penale “assorbe” pertanto la rilevanza tributaria della clausola penale.”*

Conseguentemente risulta non applicabile, al caso dedotto, la previsione di cui all'art. 21, primo comma, del TUIR - Testo unico dell'imposta di registro – DPR n. 131/1986 (che considera eventuali clausole inserite soggette separatamente ad imposta cose se ciascuna fosse un atto distinto). La sentenza qualifica al riguardo la clausola penale ritenendo di ascrivere la stessa al dettato di cui al secondo comma dell'art. 21 TUIR che stabilisce come *“ la molteplicità di disposizioni in un atto comporta una sola tassazione (quella relativa alla disposizione che genera l'imposta più elevata) quando tali disposizioni “derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre.”*

In sintesi per valutare la questione non è importante la presenza di una connessione oggettiva (per volontà pattizia od occasionale) e, per escludere la tassazione autonoma, ciò che va valutato è la connessione ed il rapporto tra le clausole, considerando l'esistenza dell'una clausola senza prescindere dall'altra.

Si segnala conformemente la precedente posizione, già espressa dalla Cassazione n. 18779 del 26 settembre 2005, secondo cui essendo la clausola penale finalizzata ad una funzione di mera accessorietà, rispetto al contratto in cui è inserita, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale. Potrà esistere un contratto senza una clausola penale, giammai potrà esistere una clausola penale se non inserita in un contratto.

(M. Mazzanti)